



CODICE CIVILE

Art. 543 c.c.

Concorso di coniuge e figli naturali

Quando insieme col coniuge vi e' soltanto un figlio naturale, al coniuge e' riservato l'usufrutto di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale sono riservate la piena proprieta' di un quarto del patrimonio e la nuda proprieta' di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprieta' degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali sono piu', al coniuge e' riservato l'usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprieta' di un altro terzo. La nuda proprieta' dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per meta' ai figli, mentre per l'altra meta' fa parte della disponibile.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	I — Disposizioni generali sulle successioni
Capo	X — Dei legittimari
Sezione	I — Dei diritti riservati ai legittimari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-543-concorso-di-coniuge-e-figli-naturali/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it